



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 40 2012

Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.

Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.

affronteremo oggi il seguente argomento:

- Il contratto di lavoro a progetto dopo la Riforma del Lavoro

Le modifiche introdotte dalla Riforma del Lavoro in questo contratto sono rilevanti, in quanto ne viene notevolmente **ristretto il campo di applicazione**, limitandolo di fatto a quei **rapporti il cui oggetto presenta un effettivo collegamento con un risultato finale**.

I commi 23, 24 e 25 dell'art. 1 della Legge 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro) apportano una serie di modifiche agli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003, per tutti i **contratti stipulati dal 18 luglio 2012**, data di entrata in vigore della Riforma. In particolare:

- Il contratto dovrà essere riconducibile a **uno o più progetti specifici** determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore; non saranno pertanto più ammesse le collaborazioni per l'esecuzione di un **programma o di una fase di esso**;
- Il progetto dovrà essere **funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non potrà consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale** del committente, tenendo conto del coordinamento con l'organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa;
- Il progetto **non potrà comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi**, che potranno anche essere individuati dai contratti collettivi nazionali;
- Il contratto dovrà contenere la **descrizione del progetto**, con individuazione del suo **contenuto caratterizzante** e del **risultato finale** che si intende conseguire;
- L'individuazione di uno specifico progetto costituirà elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, pertanto **la mancanza del progetto determinerà la costituzione automatica di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**;

- Il compenso pattuito dovrà essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, con **riferimento ai minimi salariali applicati nello stesso settore alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati**;
- il compenso non potrà essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati al settore di riferimento alle figure professionali assimilabili per competenza ed esperienza;
- il **committente** potrà **recedere prima della scadenza del contratto soltanto per giusta causa**, oppure quando emergano oggettivi profili di **inidoneità professionale del collaboratore**, tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto;
- Il **collaboratore**, a sua volta, **potrà recedere anticipatamente** per giusta causa oppure dandone preavviso, ma in questo ultimo caso solo se previsto dal contratto individuale;
- nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con **modalità analoghe a quelle seguite dai lavoratori dipendenti** dell'impresa committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, **saranno considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto**; restano escluse soltanto le prestazioni di elevata professionalità (che dovranno però essere individuate dai CCNL) e resta comunque ammessa la prova contraria, il cui onere è ovviamente a carico del committente.

Da quanto evidenziato emerge la necessità di porre particolare attenzione nella redazione dei contratti di collaborazione a progetto, in particolar modo per quanto riguarda il contenuto del progetto stesso e le modalità con cui viene portato a termine, onde evitare la conversione in rapporto di lavoro subordinato, con tutte le conseguenze di carattere sanzionatorio.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e per l'assistenza necessaria.

28 settembre 2012

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.